



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Piano per la metanizzazione della Valle Rendena - Posa nuova tubazione di gas di trasporto Tione Pinzolo DN 300
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5031
<i>Proponente</i>	Retragas S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 474 del 26 aprile 2022, acquisito al prot. 57843/MiTE in data 10 maggio 2022. Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1532 del 9 ottobre 2020, acquisita al prot. 82437/MATTM in data 15 ottobre 2021

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. con nota prot. RGA/GE198-P-2019/AM/em del 13 novembre 2019, acquisita al protocollo 31580/DVA del 4 dicembre 2019,

successivamente perfezionata con nota del 12 dicembre 2019, acquisita al prot. 32849/DVA del 17 dicembre 2019, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto denominato “Piano per la metanizzazione della Valle Rendena - Posa nuova tubazione di gas di trasporto Tione Pinzolo DN 300”;

PRESO ATTO che, nello specifico, il progetto prevede la posa di una tubazione di trasporto del gas naturale (metano) in acciaio DN 300 da Tione a Pinzolo, in Valle Rendena in Provincia di Trento, avente uno sviluppo complessivo di circa 18 km;

VISTA la nota prot. 11344/MATTM del 18 agosto 2020 con cui la ex DVA - Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale della ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che, in ragione del fatto che l'area di progetto è nei pressi dell'area Rete Natura 2000 – ZSC “Tione – Villa Rendena” (IT3120152), la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA ha ritenuto di richiedere al proponente, con nota prot. 1203/CTVA del 3 marzo 2022, acquisita al prot. 27552/MiTE del 4 marzo 2022, la trasmissione del Format di Supporto Screening di VINCA, effettuata con nota del proponente prot. RGA/AD/2022/AM/maa, acquisita dalla Commissione Tecnica con prot. 1648/CTVA del 17 marzo 2022;

ACQUISITE le osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.lgs. 152/2006, dalla Provincia di Trento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1532 del 9 ottobre 2020 trasmessa con nota prot. n. 625993 del 13 ottobre 2021, acquisita in data 15 ottobre 2021 al prot. 82437/MATTM, costituita complessivamente da n. 59 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 474 del 26 aprile 2022 della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 57843/MiTE in data 10 maggio 2022, costituito da n. 33 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere n. 474 del 26 aprile 2022, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che il progetto in questione *“non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., ritenendo comunque necessario che: sia assicurata l'osservanza delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Provinciale n. 1532 del 09/10/2020, in particolare per quanto riguarda la necessità di avviare un confronto tra il Proponente, le strutture tecniche dell'amministrazione provinciale trentina e le amministrazioni comunali interessate al fine di definire in dettaglio il percorso che il metanodotto dovrà seguire”* e che si ottemperi alle condizioni ambientali contenute nel medesimo parere n. 462;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con nota prot. RGA/AD/2022/AM/maa acquisita al prot. 1648/CTVA del 17 marzo 2022, che è stata richiesta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con nota prot. 1203/CTVA del 3 marzo 2022 e acquisita al prot. 27552/MiTE del 4 marzo 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto di “Piano per la metanizzazione della Valle Rendena - Posa nuova tubazione di gas di trasporto Tione Pinzolo DN 300”, proposto dalla Società Retragas S.r.l.;

DECRETA

Art. 1

Esito verifica

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è determinata l'esclusione dalla Procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto di “Piano per la metanizzazione della Valle Rendena - Posa nuova tubazione di gas di trasporto Tione Pinzolo DN 300”, proposto dalla Società Retragas S.r.l., con sede a Brescia, via Lamarmora, 230, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Art. 2

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA-della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 462 del 6 aprile 2022, assunto al prot. 46098/MiTE in data 14 aprile 2022. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.
2. Devono essere, altresì, ottemperate le richieste di cui alle osservazioni espresse dalla Provincia di Trento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1532 del 9 ottobre 2020.

Art. 3

Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 462 del 6 aprile 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e della Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1532 del 9 ottobre 2020, è comunicato alla Società Retragas S.r.l., al Ministero della cultura, alla Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Trentino Alto Adige, all'ARPA Trentino Alto Adige, alla Provincia di Trento, ai Comuni di Trento, Tre Ville, Porte di Rendena, Pelugo, Spiazzo, Bocenago, Caderzone Terme, Massimeno, Pinzolo, Carisolo.

2. Sarà cura della Regione Trentino Alto Adige comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)